



**COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA**  
**(Provincia di Modena)**

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  
DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 63 del 19.12.2011*

## **Indice**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Finalità dell'affidamento
- Art. 3 Scelta dell'affidatario
- Art. 4 Procedimento per l'affidamento
- Art. 5 Contenuto dell'affidamento
- Art. 6 Patrimonio concesso e manutenzioni
- Art. 7 Durata dell'affidamento
- Art. 8 Responsabilità dell'affidatario
- Art. 9 Organizzazione delle attività
- Art. 10 Utilizzo degli impianti sportivi
- Art. 11 Consumi, imposte e tasse
- Art. 12 Sorveglianza e custodia
- Art. 13 Gestione economica
- Art. 14 Rendiconto della gestione
- Art. 15 Attività economiche collaterali
- Art. 16 Tariffe
- Art. 17 Riconsegna del complesso sportivo
- Art. 18 Cessazione anticipata dell'affidamento
- Art. 19 Penalità e incameramento della cauzione
- Art. 20 Trasparenza e coinvolgimento dell'utenza
- Art. 21 Entrata in vigore e abrogazioni

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni sportive, società e cooperative operanti nel settore.

## **Art. 2 – Finalità dell'affidamento**

1. Con il presente regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, considerate di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi esistenti sul territorio;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D. Lgs. n°267/2000 nel valorizzare tutte le forme associative, in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi, al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- e) ottenere una conduzione economica degli impianti.

## **Art. 3 – Scelta dell'affidatario**

1. Il gestore di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto dal Comune tra le società ed associazioni sportive, con priorità - a parità di condizioni – a quelle operanti nel territorio comunale, aventi esperienza nelle discipline praticabili, ovvero tra le cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni, che ne facciano richiesta.

2. La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi nonché di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, da documentare con "curricula" formativi e professionali, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente, di seguito indicati:

- a) progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di promozione, animazione e formazione sportiva, con proposte aperte a varie discipline;
- b) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi comunali realizzati in modo coordinato dal Comune insieme alle associazioni ed enti interessati;
- c) radicamento nel Comune delle attività societarie;
- d) progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa.

3. Ai sensi della vigente legislazione regionale, il Comune può procedere all'affidamento della gestione in via diretta nei seguenti casi:

- a) quando sul territorio sia presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio costituiscono un unico soggetto sportivo;
- c) quando l'impianto ha caratteri e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative.

4. Qualora il Comune non possa o non intenda procedere con le modalità suindicate, provvederà alla scelta del gestore dell'impianto sportivo con procedimento ad evidenza pubblica.

#### **Art. 4 – Procedimento per l'affidamento**

1. L'affidamento avverrà previa approvazione da parte della Giunta comunale della convenzione che regola i rispettivi impegni.
2. La Giunta comunale potrà altresì disporre l'erogazione di contributi per la gestione.

#### **Art. 5 – Contenuto dell'atto di affidamento**

1. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la conduzione degli impianti e delle attività.
2. L'affidamento viene disposto con l'obiettivo di ottenere una gestione economica degli impianti.
3. In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dall'affidatario dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
4. L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve provvedere a suo carico al personale occorrente.
5. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.
6. Il gestore deve comunicare al Comune l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
7. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo del Comune, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
8. E' vietata la cessione della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento, salva la possibilità di affidare a terzi le attività di cui al successivo art.15.

#### **Art. 6 – Patrimonio concesso e manutenzioni**

1. Il patrimonio comunale concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata, corredata delle certificazioni di idoneità di legge. Viene concesso l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.
2. L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo; gli interventi sugli impianti tecnologici sono riportati su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati medesimi.
3. Con la convenzione di gestione può essere approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative, anche realizzato direttamente dall'affidatario, con oneri a proprio carico. Nel caso in cui le risorse siano reperite tramite mutuo, il Comune potrà rilasciare garanzia fideiussoria nel rispetto dei limiti di cui all'art. 204, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000.
4. L'affidatario può proporre al Comune di provvedere direttamente alla costruzione di nuove opere, nonché alla realizzazione delle opere di manutenzione e/o di miglioramento. In tal caso il Comune si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese.

5. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere previamente autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

6. Nei casi di cui ai precedenti punti 4. e 5. l'affidatario è vincolato al rispetto della normativa vigente per gli enti pubblici in materia di conferimento di incarichi e di appalti di lavori pubblici.

7. Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune, che si riserva, sentito il gestore, di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.

8. L'affidatario, previa comunicazione al Comune, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.

9. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della gestione.

#### **Art. 7 – Durata dell'affidamento**

1. L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione e non potrà superare i cinque anni. E' escluso ogni rinnovo tacito.

2. Una diversa durata, da stabilirsi in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il gestore si impegnasse a realizzare, non può superare i venticinque anni.

3. Oltre che per il termine naturale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

#### **Art. 8 – Responsabilità dell'affidatario**

1. L'affidatario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo, nelle modalità stabilite da specifica convenzione.

2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

3. L'affidatario solleva altresì il Comune da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

4. L'affidatario è tenuto al pagamento del canone annuale dovuto per l'affidamento.

5. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l'affidatario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.

6. A garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi, l'affidatario presta idonea cauzione.

#### **Art. 9 – Organizzazione delle attività**

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve esprese esclusioni.

2. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme che disciplinano le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
5. Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione comunali, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.
6. L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

#### **Art. 10 – Utilizzo degli impianti sportivi**

1. La convenzione determina le modalità con le quali gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative, organizzate dal Comune, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nonché le modalità di accesso agli impianti.
2. Il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo.
3. L'affidatario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i soggetti titolari del diritto di accesso, compatibilmente con la disponibilità degli impianti in base alle attività del gestore.
4. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal gestore.
5. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell'affidatario (aree verdi, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e in particolare il regolamento di polizia urbana.

#### **Art. 11 – Consumi, imposte e tasse**

1. L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.
2. Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa la tariffa rifiuti.

#### **Art. 12 – Sorveglianza e custodia**

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso, da prevedere nella apposita convenzione. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore.

### **Art. 13 – Gestione economica**

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato presente nel mondo sportivo.
2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma giuridica dell'affidatario, delle quali il Comune può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita.

### **Art. 14 – Rendiconto della gestione**

1. Entro il termine indicato nella convenzione, l'affidatario presenta al Comune il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del Comune.
3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.
4. Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

### **Art. 15 – Attività economiche collaterali**

1. All'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:
  - a) il diritto di esclusiva di pubblicità;
  - b) l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
  - c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
  - d) l'organizzazione e la gestione di attività sociali e ludico-ricreative, anche in collaborazione con associazioni ed istituzioni del territorio.
2. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
3. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

### **Art. 16 - Tariffe**

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano all'affidatario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti del Comune su proposta dell'affidatario.

### **Art. 17 – Riconsegna dell'impianto sportivo**

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna al Comune dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.

4. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento il Comune, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dal servizio tecnico comunale.

### **Art. 18 – Cessazione anticipata dell'affidamento**

1. Oltre che per il termine naturale dell'affidamento, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale.

2. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) omessa ingiustificata presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 14;
- b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
- c) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del Comune;
- d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- f) cessione della gestione.

3. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuto al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità dell'affidamento.

4. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
- f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;

5. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra al medesimo non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario anche nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al Comune almeno sei mesi prima.

### **Art. 19 – Penalità e incameramento della cauzione**

1. Per inadempimenti o inosservanze alle previsioni di cui al presente regolamento e/o alla convenzione possono essere applicate penali, previa contestazione.

2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, il Comune ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.

## **Art. 20 – Trasparenza e coinvolgimento dell'utenza**

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla L. n°241/1990, viene disposto che:

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto esposto e trasmetterne comunicazione al Comune, al quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
- b) il Comune potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.

## **Art. 21 – Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione ed è nuovamente pubblicato all'Albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art.87, comma 5, dello Statuto comunale.

2. Il presente regolamento è, inoltre, sottoposto ad ulteriori forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.